



**COMUNE DI FANO**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*  
SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 07/10/2025**

OGGETTO:	Accensione in deroga degli impianti termici di riscaldamento dal 7/10/2025 fino al 14/10/2025 compreso-stagione termica 2025/2026
----------	---

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art.4 del D.P.R. n.74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

**VISTO** il D.P.R. 412 del 26/8/1993 nel quale è contenuta la classificazione climatica assegnata al Comune di Fano;

**PRESO ATTO** che il Comune di Fano è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 14 ore giornaliere, dal 15 Ottobre 2025 al 15 Aprile 2026, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00;

**VISTO** l'art.4 comma 3, del D.P.R. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

**VISTO** l'art.5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 il quale prevede che *"in deroga a quanto previsto dall'art.4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati che nei singoli immobili"*

**CONSIDERATO** che sul nostro territorio comunale permangono condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale, tali da limitare il raggiungimento di adeguate temperature all'interno degli edifici e garantire una situazione di benessere con particolare riguardo per gli anziani e i bambini.

**RITENUTO** pertanto di autorizzare la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento, in deroga ai termini di legge;

**RITENUTO** necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto nelle cosiddette fasce piu' deboli;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

1. Per i motivi in premessa indicati, che **VENGA ANTICIPATA al 07.10.2025** la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore (sette) giornaliere frazionabili in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00, fino al 14/10/2025 compreso, **rispettando comunque l'obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici;**
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna sino al 14 ottobre p.v. compreso;
3. Di dare massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa e di trasmetterla al Settore Governo del Territorio-U.O.C. Lavori Pubblici e all'Ufficio Ambiente;
4. Di stabilire che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa;
5. Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Fano, li 07/10/2025

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005